I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2180/71 DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 1971

relativo alle norme generali da applicare in caso di difficoltà d'approvvigionamento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1410/71 [2], in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, possono essere adottate le misure necessarie se il prezzo franco frontiera di uno o più prodotti pilota supera notevolmente il prezzo d'entrata, se tale situazione rischia di persistere e, pertanto, se il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni ;

considerando che, nelle norme generali d'applicazione di tali disposizioni, è opportuno determinare, in particolare, i criteri per costatare quando il prezzo d'entrata sia notevolmente superato dal prezzo franco frontiera e per valutare l'eventuale persistenza di tale situazione ;

considerando che, per evitare la perturbazione o il rischio di perturbazione sul mercato della Comunità che può risultare da tale situazione, è necessario garantire un'offerta sufficiente di prodotti lattiero-caseari ; che, a tal fine, è possibile ricorrere alla sospensione totale o parziale dei prelievi e alla riscossione di tasse all'esportazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Un superamento notevole, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 804/68, esiste allorché il prezzo franco frontiera supera il prezzo d'entrata del 3 % almeno.

2. Il superamento notevole del prezzo d'entrata da parte del prezzo franco frontiera rischia di persistere allorché esiste uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e tale squilibrio rischia di prolungarsi, tenuto conto dell'evoluzione prevedibile della produzione e dei prezzi di mercato.

3. Il mercato della Comunità è perturbato o rischia di essere perturbato dall'esistenza della situazione di cui ai paragrafi 1 e 2, allorché il livello elevato dei prezzi nel commercio internazionale

— ostacola l'importazione di prodotti lattiero-caseari nella Comunità

oppure

— causa l'uscita di prodotti lattiero-caseari dalla Comunità,

di modo che la sicurezza degli approvvigionamenti non sia più o rischi di non essere più garantita nella Comunità.

Articolo 2

1. Quando, conformemente ai criteri di cui all'articolo 1 del presente regolamento, si verificano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, possono essere decise, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, la sospensione totale o parziale dei prelievi e/o la riscossione di tasse all'esportazione.

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 3.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate per più prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, quando la situazione del mercato e i rapporti esistenti tra i prodotti lo esigono.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. VIGLIANESI